

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° vedi *timbro informatico*

Oggetto: regolamentazione della circolazione e della sosta in occasione della manifestazione sportiva denominata "3T Time Trial Triathlon" il 1 maggio 2018 al Lido di Venezia.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n 95 del 27/03/2018 sono state approvate delle iniziative "Le Città in Festa 2018";
- con la deliberazione sopra citata è stata approvata l'iniziativa sportiva "3T Time Trial Triathlon" al Lido di Venezia;
- l'associazione sportiva Venezia Triathlon con sede in Venezia Lido via Antonio D'Asola, 5 ha richiesto l'autorizzazione allo svolgimento della Manifestazione -3T Time Trial Triathlon che si svolgerà in data 1 maggio 2018;

Considerato che

- con nota prot. n. 182810 del 11/04/2018 è stata convocata per il giorno 19/04/2018 apposita riunione di coordinamento operativo al fine dello svolgimento della manifestazione "Time Trial Triathlon" del 1 maggio 2018;
- in occasione della riunione si è confermato per la sicurezza degli atleti la chiusura totale della circolazione veicolare nelle vie interessate dalla manifestazione;
- in data 19/04/2018 con prot. Sez. n° 329/18 e acquisto con prot. n. 202846 del 23/04/2018 è pervenuto il parere favorevole condizionato dal Corpo di Polizia Locale, Servizio Polizia di Prossimità Centro Storico e Isole;

Ritenuto necessario, al fine di garantire la circolazione in sicurezza degli atleti, interdire il transito nelle vie interessate dalla manifestazione;

Visti:

- il parere favorevole condizionata rilasciato dal Corpo di Polizia Locale, Servizio Polizia di Prossimità Centro Storico e Isole;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- i Titoli I°, II°, e V° del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" del D.P.R. n. 495 del 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada";
- il D.M. 10.07.2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

- 1. In occasione dello svolgimento della manifestazione istituire il divieto di transito e di sosta sulle vie interessate dalla manifestazione nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Corpo di Polizia Locale, Servizio Polizia di**

Prossimità Centro Storico e Isole con prot. n. 329/18 ed acquisito agli atti con prot. n. 202846 del 23/04/2018 eccetto i mezzi degli organizzatori della manifestazione e degli autorizzati dal Corpo di Polizia Locale;

2. è fatto obbligo di ripristinare il prima possibile l'ordinaria regolamentazione della circolazione al fine di consentire la ripresa del servizio di Trasporto Pubblico Locale.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività nel giorno 1 maggio 2018.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione/evento e viene resa fatti salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fin all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura degli organizzatori della manifestazione.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture e al Corpo di Polizia Locale;

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 23 aprile 2018

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(* atto firmato digitalmente)

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.